

Penale Sent. Sez. 3 Num. 47103 Anno 2019

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: CORBO ANTONIO

Data Udiienza: 02/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barbieri Giancarlo Giuseppe, nato a Genova il 23/02/1947

avverso l'ordinanza in data 24/05/2019 del Tribunale di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Giuseppina Cimmarusti, in sostituzione dell'avvocato Alessandro Vaccaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 24 maggio 2019, e depositata il 25 maggio 2019, il Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto dal legale rappresentante della SMIM Impianti s.p.a. avverso il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Genova che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro





preventivo in relazione a somme di denaro ed altri beni fungibili nella disponibilità della precisata società fino a concorrenza dell'importo di 1.257.053,30 euro.

Il sequestro è stato disposto per i reati di omesso versamento delle ritenute certificate a titolo di sostituto di imposta relative all'anno 2014, in relazione ad un importo di 415.133,30 euro, e di omesso versamento dell'I.V.A., sempre per l'anno 2014, con riguardo a complessivi 841.920,00 euro. I reati sono contestati a Giancarlo Giuseppe Barbieri, nella sua qualità di legale rappresentante della SMIM Impianti s.p.a. e risultano commessi, il primo, in data 21 settembre 2015 e, il secondo, in data 27 dicembre 2015.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Andrea Spreafico, difensore di Giancarlo Giuseppe Barbieri, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SMIM Impianti s.p.a., articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 160 e ss. e 182-ter r.d. n. 267 del 1942 e successive modifiche, nonché 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo all'ammissibilità del sequestro a fini confisca per equivalente in relazione a debiti tributari di una impresa sottoposta a concordato preventivo in regime di continuità aziendale, e con adesione dell'Agenzia delle Entrate al piano di estinzione rateale di tali debiti.

Si deduce che l'esecuzione del sequestro si pone in contrasto con la procedura di liquidazione perché rende ineseguibile il piano concordatario omologato, a discapito degli stessi interessi erariali. Si riconosce che la giurisprudenza, a fronte del testo dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, ritiene ammissibile il sequestro a fini di confisca degli importi non ancora corrisposti; si osserva, però, che nel caso di concordato preventivo in regime di continuità aziendale, anche in considerazione dei penetranti controlli pubblicistici e dell'Autorità giudiziaria, la soluzione deve essere diversa, perché, altrimenti, verrebbero caducate le prospettive di soddisfazione dell'intero ceto creditorio e, quindi, anche dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha formalmente aderito all'accordo.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 322-ter cod. pen., 321 cod. proc. pen., e 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta applicabilità del sequestro funzionale alla confisca diretta di denaro pervenuto nella disponibilità dell'impresa beneficiaria di reati tributari in epoca successiva alla commissione di tali illeciti penali.

Si premette che i reati per cui si procede, ossia quelli di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, hanno natura istantanea, e che, alla data di



commissione del primo illecito, il 21 settembre 2015, il saldo del conto corrente della società era negativo e pari a -462.480,36 euro, mentre, alla data di commissione del secondo illecito, il 27 dicembre 2015, il saldo del conto corrente della società era positivo, ma pari a 65.252,38 euro, ed interamente utilizzato il giorno successivo per i pagamenti di IRAP ed IVA. Si osserva che il denaro confluito nella disponibilità dell'ente beneficiario dei reati per cui si procede successivamente alla data in cui questi sono stati commessi non può essere ritenuto "profitto" dei medesimi, perché non costituisce "risparmio di spesa" derivante dal mancato versamento dell'imposta (si citano, in particolare, Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Moroso, e Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018). Si rileva, inoltre, che il Tribunale ha offerto una giustificazione inconferente in proposito, ipotizzando del tutto congetturalmente l'esistenza di altri conti correnti in Italia o all'estero al momento della commissione del primo dei due reati, nonché la possibilità di pagare i debiti tributari nelle more tra la consumazione degli stessi e l'ammissione al concordato preventivo, omettendo di confrontarsi con l'ipotesi dedotta dalla difesa di "finanza nuova" ed addossando al ricorrente l'onere di fornire la prova negativa di altri conti correnti o rapporti finanziari in Italia o all'estero. Si aggiunge, esemplificativamente, che la somma di 140.000,00 euro è pervenuta sul conto corrente sul quale è stato disposto il sequestro non solo successivamente alla data di commissione dei due reati, ma anche in esecuzione del concordato preventivo.

3. In data 26 settembre 2019 l'avvocato Mauro Carelli, quale difensore di fiducia di Giancarlo Giuseppe Barbieri, ha presentato motivi nuovi.

3.1. Con il primo motivo nuovo, si contesta che il profitto dei reati di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. n. 74 del 2000 sia identificabile in somme di denaro non presenti al momento di consumazione del reato.

Si osserva che i reati di cui agli artt. 10-*bis* e 10-*ter* d.lgs. n. 74 del 2000 sono di natura omissiva a consumazione istantanea, e si perfezionano alla scadenza del debito tributario, sicché, nella specie, gli stessi si sono consumati, rispettivamente, nelle date del 21 settembre 2015, quando il conto corrente aveva un saldo ampiamente negativo (pari a -462.480,36 euro) e del 27 dicembre 2015, quando il conto corrente aveva un saldo positivo molto modesto (pari a 65.252,38 euro). Si rappresenta, quindi, che, al più, il profitto dei reati in questione è pari a 65.252,38 euro. Si aggiunge che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell'individuazione del profitto per i precisati reati, è irrilevante anche qualunque considerazione in ordine alle disponibilità esistenti prima della data di consumazione dei medesimi (si cita Sez. 3, n. 22061 del 2019).

3.2. Con il secondo motivo nuovo, si deduce che, nei confronti della persona giuridica, con riguardo ai reati tributari, è ammissibile la sola confisca diretta del profitto del reato e non anche quella per equivalente.

Si premette che questa regola è esplicitamente fatta propria anche nell'ordinanza genetica. Si rileva, poi, che, posta questa regola, e considerata l'identificazione del profitto del reato nelle somme esistenti nel patrimonio della società al momento della scadenza del debito, la somma suscettibile di sequestro è pari, al più, a 65.252,38 euro.

3.3. Con il terzo motivo nuovo, si segnala che le rimesse pervenute sul conto corrente della società in epoca successiva alla consumazione dei reati (la cd. "nuova finanza") non possono essere oggetto di confisca diretta.

Si evidenzia che la confisca di somme acquisite dopo la commissione dei reati è confisca per equivalente e non confisca diretta, perché non attiene al profitto del reato. Si segnala, in proposito, che il profitto del reato è quello legato da un nesso di derivazione qualificata dal reato, sicché non può estendersi a crediti lecitamente maturati in epoca successiva (si cita Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019). Si conclude, pertanto, che è illegittimo il sequestro delle somme presenti sul conto corrente della SMIM Impianti s.p.a., in quanto provento di rimesse e crediti sorti successivamente alla data di consumazione del reato.

3.4. Con il quarto motivo nuovo, si contesta la compatibilità del sequestro preventivo con il concordato preventivo in regime di continuità aziendale.


Si rappresenta che dal concordato preventivo è evincibile come la stessa Amministrazione finanziaria non abbia interesse alla permanenza del vincolo reale. Si aggiunge che la permanenza del sequestro si pone in contrasto con le esigenze della continuità aziendale, e che il meccanismo del sequestro pone una preferenza indebita a vantaggio dei crediti tributari, rispetto agli altri, in contrasto con gli scopi del concordato.

3.5. Con il quinto motivo nuovo, si deduce che il concordato preventivo in regime di continuità aziendale è impegno serio di adempiere, il quale preclude la confisca, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Si rileva che l'inapplicabilità della confisca a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 determina anche l'inoperatività del sequestro, almeno con riferimento alle somme oggetto della transazione fiscale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito precisato, con riferimento alle censure concernenti i limiti entro cui è applicabile il sequestro funzionale alla



confisca diretta, mentre è da respingere nella parte relativa alla denunciata incompatibilità tra vincolo reale e concordato preventivo.

2. Infondate sono le censure relative alla incompatibilità tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 e concordato preventivo, esposte nel primo motivo del ricorso e nel quarto e nel quinto dei motivi nuovi, le quali deducono, in sintesi, che il vincolo reale è incompatibile con la procedura pubblicistica di liquidazione perché preclude irragionevolmente alla stessa la possibilità di realizzare il suo scopo e di assicurare la soddisfazione delle aspettative del ceto creditorio, si pone in contrasto con la espressa volontà dell'Amministrazione finanziaria esternata nella transazione fiscale, determina una preferenza indebita a favore dei crediti tributari ed è in contrasto con l'inapplicabilità della confisca per la parte del debito che il contribuente si impegna a versare all'erario.

2.1. Occorre innanzitutto precisare, in linea generale, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 è sicuramente compatibile con l'esistenza di transazioni o accordi tra il soggetto gravato del debito tributario e l'Amministrazione finanziaria.

Invero, lo stesso art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 contempla testualmente la compatibilità tra la persistenza della misura cautelare reale e l'assunzione di un obbligo del debitore a versare l'importo dovuto all'Amministrazione finanziaria, laddove, nel primo periodo del comma 2, dispone: «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario in presenza di sequestro» (cfr. per questa osservazione, da ultimo, Sez. 3, n. 22061 del 23/01/2019, Moroso, mass. per altro, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 42087 del 12/07/2016, Vitale, Rv. 268081-01, e Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038-01). Inoltre, l'applicabilità del sequestro nonostante l'inoperatività della confisca è logicamente e sistematicamente spiegabile perché la funzione del primo resta quella di garantire che la misura ablatoria, inefficace con riguardo alla parte coperta dall'impegno del contribuente, espliciti i propri effetti qualora il versamento "promesso" non si verifichi (così, ancora, Sez. 3, n. 22061 del 2019, Moroso, cit., Sez. 3, n. 42087 del 2016, Vitale, cit., e Sez. 3, n. 5728 del 2016, Orsetto, cit.).

2.2. Posta questa premessa, va poi rilevato come nessuna preclusione all'applicabilità del sequestro funzionale alla confisca diretta discende dalla intervenuta omologazione di un concordato preventivo, anche in epoca precedente all'adozione del provvedimento di vincolo cautelare penale.

Come si è infatti precisato in giurisprudenza, il sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari,

prevista dall'art. 12-*bis*, comma primo, del d.lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro (così Sez. 3, n. 28077 del 09/02/2017, Marcantonini, Rv. 270333-01).

La soluzione appena indicata, del resto, si pone in linea con il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui il sequestro preventivo avente ad oggetto un bene confiscabile in via obbligatoria è assolutamente insensibile alla stessa procedura fallimentare (così Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228165-01, nonché, con specifica applicazione in materia di reati tributari, Sez. 3, n. 23907 del 01/03/2016, Taurino, Rv. 266940-01, e Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275129-01, la quale ha ritenuto applicabile la misura cautelare anche con riguardo a somme di denaro appartenenti alla società fallita e assegnate ai creditori con piano di riparto dichiarato esecutivo ma non ancora eseguito).

Il carattere di obbligatorietà della confisca cui è funzionale il sequestro, inoltre, spiega anche perché la misura ablatoria prevale sui diritti dei creditori e sull'ordine di prelazione nei pagamenti fissato dalle leggi sulle procedure concorsuali e dal concordato preventivo: le somme potenzialmente confiscabili a norma dell'art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, infatti, rilevano non tanto quali debiti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma anche, e soprattutto, in quanto profitto di un reato, nel caso di confisca diretta, ovvero in quanto mezzi necessari per assicurare l'attuazione di una sanzione di tipo penale, nel caso di confisca per equivalente.

Si può aggiungere che anche il dato letterale sembra confermare l'insensibilità del *quantum* da sottoporre ad ablazione perché prezzo o profitto di un reato tributario (o, eventualmente, perché equivalente di tale prezzo o profitto) rispetto ad accordi transattivi stipulati con l'Amministrazione finanziaria, pur se nell'ambito di procedure concorsuali. Da un lato, infatti, il primo periodo del comma 2 dell'art. 12-*bis* d. lgs. n. 74 del 2000, nel disporre che «la confisca non opera per la parte [di profitto o prezzo del reato o di loro equivalente] che il contribuente si impegna a versare all'erario in presenza di sequestro», induce ad assumere come principio generale quello della doverosità dell'ablazione per l'altra parte di profitto o prezzo del reato, o di loro equivalente, ossia per quella parte per la quale non vi è impegno di versamento. Dall'altro, poi, né questa, né altre disposizioni prevedono rideterminazioni dell'estensione del profitto del reato, o comunque deroghe all'ambito di applicazione della misura ablatoria, connesse alla stipulazione di transazioni fiscali; e, però, sembra ragionevole ritenere che, a tal fine, sarebbe necessaria un'espressa previsione legislativa, perché l'ipotesi di una "riduzione"

AU

dell'oggetto della confisca ex art. 12-*bis* d. lgs. n. 74 del 2000 in conseguenza della transazione fiscale implica la subordinazione dell'operatività di una misura di tipo penale a scelte effettuate al di fuori del processo penale, e in assenza del controllo del giudice penale.

3. Fondate, invece, nei termini che si preciseranno, sono le censure concernenti la violazione dei limiti di applicabilità del sequestro funzionale alla confisca diretta, formulate nel secondo motivo del ricorso e nel primo, secondo e terzo motivo nuovo, le quali contestano l'ammissibilità di tale misura con riguardo a somme di importo superiore alle disponibilità finanziarie che la società assoggettata al vincolo aveva alla data di commissione dei reati per cui si procede.

3.1. La giurisprudenza ormai assolutamente prevalente afferma che la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate sui conti correnti bancari del reo, e quindi, il prodromico sequestro preventivo, ove si abbia la prova che le stesse non possano in alcun modo derivare dal reato e costituiscano, pertanto, profitto dell'illecito (così, a partire da Sez. 3, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, Barletta, Rv. 272353-01, relativa al reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000, cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019, Sena, Rv. 275048-01, concernente il reato di esercizio abusivo di una professione, nonché Sez. 3, n. 6348 del 04/10/2018, dep. 2019, Torelli, Rv. 274859-01, nonché ancora Sez. 3, n. 41104 del 12/07/2018, Vincenzini, Rv. 274307-01, entrambe riguardanti, ancora, il reato di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000).

In applicazione di questo principio, la giurisprudenza risulta escludere, in linea generale, l'applicabilità del sequestro e della successiva confisca diretta in relazione a somme di denaro depositate in epoca successiva al momento di perfezionamento del reato. Si osserva, precisamente, che le somme di denaro pervenute sul conto del soggetto destinatario della misura ablatoria per effetto di rimesse effettuate da terzi successivamente alla commissione di reati tributari sono estranee al profitto dei medesimi: invero, dato che quest'ultimo si individua nel "risparmio di imposta", le somme indicate «non possono, evidentemente, rappresentare il risultato della mancata decurtazione del patrimonio quale conseguenza del mancato versamento delle imposte» (così, testualmente, Sez. 3, n. 8995 del 2018, Barletta, cit., nonché Sez. 3, n. 6348 del 2019, Torelli, cit., e Sez. 3, n. 41104 del 2018, Vincenzini, cit.).

Vi sono, però, anche affermazioni che appaiono attribuire maggiori spazi di operatività alla confisca diretta, e quindi al sequestro preventivo funzionale all'applicazione di tale misura. In particolare, una decisione (Sez. 6, n. 6816 del 2019, Sena, cit.) osserva che, «se la finalità della confisca diretta è quella di evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è



conseguito, bisogna ammettere che tale funzione è assente laddove l'ablazione colpisca somme di denaro entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all'illecito commesso»; queste affermazioni, infatti, sembrano riconoscere l'ammissibilità della confisca diretta di numerario materialmente percepito dopo la commissione del reato, sulla base di un credito che, alla data di consumazione dell'illecito, era già esistente, pur se non ancora esigibile.

3.2. Ad avviso del Collegio, l'orientamento ampiamente prevalente in giurisprudenza deve essere condiviso, pur con la precisazione che la confisca diretta ed il sequestro ad essa funzionale sono ammissibili anche con riferimento al denaro derivabile da crediti che, al momento della consumazione del reato tributario, erano certi e liquidi, o agevolmente liquidabili, e sono stati nel frattempo incassati.

Da un lato, infatti, un limite all'applicabilità della confisca diretta sicuramente discende dalla nozione di profitto riferibile ai reati tributari, siccome corrispondente a quella di "risparmio di imposta". Invero, il "risparmio di imposta" conseguente alla commissione del reato, in quanto costituito da una mancata decurtazione del patrimonio per effetto della consumazione dell'illecito penale, non può che essere individuato con riferimento ad utilità e valori esistenti al momento in cui questo viene perfezionato. Pertanto, come si osserva diffusamente in giurisprudenza, le somme riscosse sulla base di titoli sorti o acquisiti dal destinatario della misura cautelare o ablatoria successivamente alla consumazione del reato non costituiscono profitto dei reati tributari e non possono costituire oggetto di confisca diretta.

Dall'altro, però, sembra possibile ammettere l'applicabilità della confisca diretta anche al di là delle somme di denaro immediatamente disponibili al momento della consumazione del reato nel patrimonio del destinatario della misura ablatoria. Invero, come osservato dalle Sezioni Unite, «la confisca per equivalente, [...] rappresentando una alternativa alla confisca diretta - la misura sanzionatoria, infatti, opera solo quando non può trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale - presuppone che il relativo oggetto (vale a dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l'ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell'autore del reato, continui a mantenere una sua identificabilità»; di conseguenza, nel caso di profitto o prezzo del reato rappresentato *ab origine* da una somma di denaro, la confisca diretta è riferibile alle disponibilità finanziarie acquisite, indipendentemente dalla loro identità fisica, e quindi per il loro valore: «agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di





consistenza a rappresentare l'oggetto da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato conto bancario» (così Sez. U, 21/07/2015, Lucci, Rv. 264437-01, in motivazione, § 16). In coerenza con questa impostazione, sembra ragionevole inferire che l'oggetto della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, quando questi si individuano non in una somma di denaro direttamente percepita, ma in un "valore economico" in relazione al quale il numerario è strumento di misura, vada determinato avendo riguardo a qualunque attività patrimoniale, la quale sia espressiva, in termini omogenei, del "valore economico" conseguito attraverso l'illecito penale ed esistente nel momento della percezione dell'indebito "vantaggio". Se ne può ulteriormente far discendere che, quando il "valore economico" conseguito per effetto del reato è quello di un "risparmio di spesa", e non quello di un diretto incremento di disponibilità monetarie, il suo oggetto può essere identificato non solo nelle somme di danaro immediatamente disponibili per sostenere la "spesa" dovuta, e non utilizzate, ma anche nelle ulteriori attività patrimoniali in quel momento esistenti, con le quali sarebbe stato agevolmente possibile sostenere la stessa, perché agevolmente liquidabili, e che successivamente sono state rimosse in denaro; si pensi, ad esempio, ai crediti su fattura, normalmente monetizzati dalle imprese mediante operazioni di sconto bancario, ma anche a crediti scaduti e non ancora incassati per una tolleranza di fatto concessa al debitore. E del resto, anche le somme immediatamente disponibili sul conto corrente bancario, da un punto di vista giuridico-formale, sono oggetto di un diritto che non è di proprietà, ma di credito (cfr., in proposito, per tutte, l'indicazione dell'art. 1852 cod. civ., secondo il quale «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito»).

3.3. Occorre puntualizzare, ancora, che, come denunciato nel ricorso, l'ordinanza impugnata ha esposto una motivazione meramente apparente, così incorrendo nel vizio di violazione di legge, rilevabile in questa sede, quando ha giustificato il sequestro ipotizzando, in termini assolutamente astratti, l'esistenza di conti correnti attivi della società in Italia o all'estero.

Ed infatti, anche in relazione all'individuazione del profitto del reato, debbono trovare applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo quanto dispone, in linea generale, anche per la «determinazione [...] della misura di sicurezza», l'art. 187 cod. proc. pen.

Ne deriva che è onere del Pubblico ministero indicare l'ammontare delle utilità esistenti al momento della consumazione del reato nel patrimonio del soggetto nei cui confronti si intende procedere a sequestro o confisca, agevolmente utilizzabili per adempiere all'obbligo tributario e, però, indebitamente "risparmiate".

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata, ferma restando la legittimità del sequestro funzionale alla confisca diretta anche in caso di preesistente concordato preventivo con transazione fiscale, deve essere annullata nella parte in cui ha disposto l'applicazione della misura cautelare senza fissare alcun limite in considerazione delle disponibilità della società ricorrente al momento della data di ritenuta commissione dei reati per cui si procede.

Si impone, quindi, la necessità di un giudizio di rinvio per individuare l'esatto ambito del "risparmio di spesa" conseguito, determinabile sia nelle somme di danaro immediatamente disponibili per sostenere la "spesa" dovuta al momento della ritenuta consumazione dei reati per cui si procede, sia nelle ulteriori posizioni giuridiche in quel medesimo momento esistenti, con le quali sarebbe stato agevolmente possibile sostenere tale "spesa", perché di pronta liquidazione, e successivamente introitate in denaro. Nell'individuare il *quantum* da sottoporre a sequestro, il giudice rispetterà i criteri di ripartizione dell'onere della prova, escludendo dal vincolo importi superiori a quelli corrispondenti alle disponibilità di cui, nelle forme previste in materia di misure cautelari reali, risulterà accertata la sussistenza al momento della ritenuta commissione dei reati in contestazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova, Sezione riesame.

Così deciso il 02/10/2019